

INCOMPATIBILITA'

L'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che "La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno."

Le uniche attività consentite sono quelle previste dalla L. n. 448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002), che all'art. 19 comma 11 stabilisce che "I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carenza di disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica".

I medici ammessi in soprannumero possono svolgere attività libero - professionale compatibilmente con gli obblighi formativi.

L'art. 19 comma 12 della L. 448/01 prevede inoltre che "Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione".

I medici che svolgono una delle attività sopra riportate, qualora siano svolte nei giorni e negli orari previsti per le attività pratiche e/o seminariali, devono comunque chiedere preventiva autorizzazione al Coordinatore delle attività teorico/pratiche tramite il fac-simile allegato 1). In tali casi le assenze rientrano nei 30 giorni di cui al successivo paragrafo.